


EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1724 DELL'8.4.2021, AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE".

La consigliera comunale Marzia Patti,

premesso che



Con l'approvazione del Regolamento allegato alla proposta di deliberazione consiliare n. 1724/2021 viene istituito il canone unico patrimoniale. Trattasi di un'entrata di natura patrimoniale che non è affidata in concessione e che, ai sensi dell'art. 1, comma 846, della legge n. 160/2019, potrebbe essere affidata allo stesso concessionario che gestiva alla data del 31.12.2020 gli abrogati tributi minori (Tosap, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni).

Poiché il vigente Regolamento delle Entrate Comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19/05/2016, ed in particolare l'articolo 3, stabilisce che il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente, stante che da diversi anni gli abrogati tributi minori sono affidati in concessione e l'Ufficio Tributi ha una notevole carenza di personale, si ritiene opportuno stabilire nello stesso atto deliberativo che approva il Regolamento di cui sopra di affidare in concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/97, e nella fattispecie alla SOGET SpA, l'attività di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale, sempre che la Giunta comunale ne ravvisi le condizioni di cui all'art. 1, comma 846, della legge n. 160/2019.

Conseguentemente, si sottopone al Consiglio comunale il seguente emendamento.

- 1) **Aggiungere** alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 1724 dell'8.4.2021, **nelle premesse**, dopo il periodo:

"Preso atto che il regolamento che si propone di adottare non è un regolamento di natura tributaria disciplinando una entrata di natura patrimoniale, e come tale non rientra tra i regolamenti che ai sensi dell'art. 13, comma 15, 15 bis e ter, del D.L. n. 201/2011 debbono essere inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, e lo stesso dicasi per la delibera tariffaria che l'organo esecutivo andrà ad adottare", quanto segue:

"Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" che:

- riconosce ampia facoltà ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, ad eccezione delle fattispecie sottoposte alla riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione;
- stabilisce che l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate può essere effettuato anche direttamente dall'ente locale od affidato a terzi, ed in tale ultimo caso l'affidamento può essere disposto ai seguenti soggetti:

- soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/97 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze), previa procedura di gara;
- operatori degli Stati membri stabiliti in un paese dell'UE;
- società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 5, lett. c), del TUEL, con controllo analogo da parte dell'Ente;
- società miste iscritte all'albo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo, a condizione che l'affidamento avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

Visto il vigente Regolamento delle Entrate Comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19/05/2016, ed in particolare l'articolo 3, ai sensi del quale il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente;

Vista la deliberazione n. 13 del 27/04/2018 con la quale il Commissario Straordinario con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale aveva stabilito di affidare in concessione - fino al 31.12.2023 - l'attività di accertamento e di riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale affissione di manifesti, e della Tari giornaliera a soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/97 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze), previa procedura di gara ad evidenza pubblica, secondo la procedura aperta, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto che, con la deliberazione n. 98 del 27.12.2018, il Consiglio comunale ha poi stabilito di affidare in concessione fino al 31.12.2023, con possibilità di rinnovo fino al 31.12.2027, l'attività di accertamento e riscossione delle seguenti entrate tributarie: Tares/Tari, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale affissione di manifesti, Tosap, Tari giornaliera, il servizio di compartecipazione alle entrate erariali nonché l'attività di rendicontazione della TARSU per i ruoli consegnati alla nuova Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visto che con la determinazione dirigenziale del II Settore n. 1718 del 27.5.2020 sono stati affidati in concessione fino al 31/12/2023 alla Società SO.G.E.T. S.P.A. con sede legale in Pescara (PE) – cap 65121 – Via Venezia, n° 49 – Partita Iva 01807790686, i servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), ivi compresa la materiale affissione di manifesti, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), della tassa rifiuti TARES/TARI, del servizio di compartecipazione alle entrate erariali e dell'attività di rendicontazione della TARSU per i ruoli consegnati alla nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione;

Visto il contratto rep. n. 53731/2020 stipulato con la Società SO.G.E.T. S.P.A.;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 846, della legge n. 160/2019 *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti*

tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante";

Visto che l'ufficio tributi non era in grado di gestire con risorse interne le entrate relative alla tosap, all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, da diversi anni affidati ai Concessionari, e che non è neppure nelle condizioni di gestire il canone unico di nuova istituzione;

Viste che le problematiche organizzative della gestione diretta del canone unico patrimoniale, in particolare per la carenza di personale anche in ordine alle attività di monitoraggio, sono tali da preferire l'esternalizzazione del servizio ove naturalmente ne sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 846, della legge n. 160/2019;

2) **Sostituire** nella proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 1724 dell'8.4.2021, **nella parte dispositiva**, il punto 3 con quanto segue:

3. Consentire, laddove lo ritenesse opportuno, alla Giunta Comunale di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone unico patrimoniale alla Società SO.G.E.T. S.P.A., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della legge n. 160/2019, sempre che se ne ravvisi la convenienza;
4. di disporre, la pubblicazione della relativa deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Concessionario affinché ne dia adeguata ed immediata informazione ai contribuenti anche sul suo sito dedicato, se detto canone verrà affidato in concessione ai sensi dell'art. 1, comma 846, della legge n. 160/2019.